CHIARIMENTI

1D) E' possibile partecipare alla procedura in avvalimento per la categoria OG2?
1R) Secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è vietato l'avvalimento per la categoria OG2.

2D) E' possibile applicare la marca da bollo sull'offerta economica debitamente annullata?
2R) Non vi è nulla in contrario sull'apporre la marca da bollo, debitamente annullata, sull'offerta economica.

3D) Si chiede se la gara fosse da ritenere ancora in corso o sarà sospesa/annullata alla luce degli ultimi sviluppi (e decreti) circa l'emergenza in corso nel nostro Paese.
3R) La gara in parola è confermata alla luce anche del contenuto dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Infatti, l'eventuale sospensione dei termini non incide sui termini perentori di presentazione dell'offerta, per i quali valgono quelli originari, trattandosi, fra l'altro di procedura interamente telematica che ne assicura la massima partecipazione ai soggetti interessati, ma potrebbe incidere sui termini riguardanti lo svolgimento delle attività conseguenti (soccorso istruttorio, proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, aggiudicazione, stipula del contratto), per i quali, qualora non cessato il periodo emergenzionale da covid-19, potrebbero essere assegnati in maniera diversa.
Aggiungasi, altresì, come fatto in precedenza per altre procedure, che durante le sedute pubbliche verranno adottate e rispettate le prescrizioni di cui alle Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione. In particolare, qualora i rappresentanti delle imprese partecipanti volessero presenziare, nei locali ove si svolge la gara verranno adottate tutte le misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati fra i rappresentanti delle imprese e fra loro ed il seggio di gara, garantendo la necessaria distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet), sia durante le fasi di accesso ed uscita dai locali che durante la presenza per assistere allo svolgimento della gara, evitando ogni forma di assembramento. Inoltre, verranno messi a disposizione degli eventuali presenti strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute.

Analizzando il CME messo a disposizione da Codesta Spettabile S.A., evinciamo due punti per i quali oggi si chiede chiarimento:

4D) La somma degli importi inerenti le due categorie necessarie per partecipare alla gara non eguaglia l'importo richiesto nel bando né tantomeno quello finale da CME. A pagina del 2 del bando, punto II.2) il quantitativo dell'appalto è stimato in € 1.029.086,71 comprensivo di € 27.043,49 per oneri non soggetti a r.a., orbene, sempre nello stesso punto, le categorie OG2 e OS21, rispettivamente con importo pari a € 748.855.96 e € 244.230,75, sommano € 993.086,71 e non € 1.002.043,22, mancando un importo pari a € 8.956,51. Si chiede dunque di chiarire se detto ultimo importo è o meno soggetto a ribasso d'asta.
4R) Si chiarisce che l'importo a base d'asta è € 1.002.043,22, oltre € 27.043,49 quali oneri non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi € 1.029.086,71, come riportato nel CME. Vi è stato un errore materiale nell'indicare l'importo dei lavori nella tabella riportata al punto II.2.1) del bando. Infatti, sono state inavvertitamente invertite la 2^ e la 3^ cifra, anzichè € 784.855,96 è stato riportato 748.855,96. Si riproduce la tabella corretta:

Lavorazioni	Categoria	Classif.	*qualificazione obbligatoria (si/no)*	Importo lavori	*%*	*prevalente o scorporabile*	*subappaltabile*
Manutenzione immobili sottoposti a tutela BB.CC.	OG2	III	SI	€ 784.855,96	76,27	Prevalente	Max. 30%
Opere strutture speciali	OS21	I	SI	€ 244.230,75	23,73	Scorporabile	Max. 30%

5D) Da una prima analisi del progetto posto a base di gara, corredato di CME e di cronoprogramma lavori, si evincono lavori di natura impiantistica (vedasi quadro riepilogativo CME a pag 94) pari a € 224.355,27 con un'incidenza sul totale dell'importo (€ 1.029.086,71) pari al 21,80%. Orbene, stante che detti lavori non sono disuniti così come da cronoprogramma progettuale, la relativa categoria OG11 prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e DM 248/2016, allegato A, elenco 1, appartiene alle cosiddette SIOS e diventa obbligatoria al superare già il 10% dei lavori. Considerato che l'appalto richiede un'ulteriore categoria SIOS quale la OS21 - complessivamente le due arriverebbero al 23,73+21,80=45,53%, chiudendo a eventuale possibilità di subappalto - si chiede dunque di chiarire in merito alla necessità della categoria superspecialistica OG11 prevista nel progetto posto a base di gara.

5R) La categoria OG11 rileva se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti tre condizioni quantitative:

OS3=> 10% di (OS3+OS28+OS30);

OS28 => 25% di (OS3+OS28+OS30);

OS30 => 25% di (OS3+OS28+OS30);

che nel caso in argomento non ricorrono poichè l'OS3 è inferiore al 10% della somma di OS3, OS28 e OS30.

Ciò detto è da ritenersi corretto qunato indicato nel bando di gara.